

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO CONCERNENTE LE
PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLA
SCUOLA A CARATTERE STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO
2018/2019.**

Il giorno 8 marzo 2018 ad ore 13 in una sala riunioni della sede del Dipartimento della conoscenza in via Gilli, n. 3, Trento, ha avuto luogo l'incontro fra le delegazioni della parte pubblica rappresentative del Dipartimento della conoscenza e delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale docente per definire, concordare e sottoscrivere il contratto collettivo provinciale decentrato concernente le procedure di mobilità del personale docente a tempo indeterminato della scuola a carattere statale per l'anno scolastico 2018/2019.

Le parti, a conclusione dell'incontro, convengono e sottoscrivono il seguente testo del contratto collettivo provinciale decentrato.



CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE LE PROCEDURE DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO, INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Il presente contratto disciplina le operazioni di mobilità del personale docente secondo le disposizioni contenute negli artt. 30 e 69 del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004 e ss.mm., e con riferimento alla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, e successive modifiche e integrazioni, nonché alla legge provinciale 29/12/2017, n. 17 (legge collegata alla manovra di bilancio 2018), e si applica al personale docente della scuola a carattere statale assunto con contratto a tempo indeterminato, e ha validità limitatamente all'anno scolastico 2018/19.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, con le modalità previste dalla vigente contrattazione collettiva provinciale di categoria.
3. Le parti concordano di riaprire il confronto negoziale in caso di modifiche della normativa nazionale, intervenute successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo, che abbiano influenza sulla mobilità in provincia di Trento.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto e dalla normativa provinciale, si fa riferimento al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di seguito nominato CCNI) di riferimento per l'anno scolastico per il quale si effettuano le operazioni, le cui norme si applicano in quanto richiamate per rinvio dal presente contratto con funzione integrativa.

Art. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente contratto si intende per:
 - a) «mobilità definitiva»: mobilità territoriale e professionale mediante la quale si ottiene una nuova sede di titolarità;
 - b) «mobilità territoriale»: trasferimenti nello stesso ordine e grado scolastico e, per le scuole secondarie, stessa classe di concorso; rientra in questa tipologia il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o classe di concorso (e viceversa) nello stesso ordine e grado scolastico e, nella scuola primaria, il trasferimento tra posto comune e lingua straniera e viceversa;
 - c) «mobilità professionale»: passaggi di cattedra, ovvero passaggi da una all'altra classe di concorso nello stesso grado scolastico, e passaggi di ruolo, ovvero passaggi da un ruolo (scuola primaria, secondaria I grado, secondaria II grado) a un altro;
 - d) «mobilità annuale»: operazioni di durata annuale e cioè utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
 - e) «movimenti»: si intendono le operazioni sopradescritte;

- f) «domanda condizionata»: la domanda di mobilità territoriale presentata dai docenti in quanto soprannumerari che non intendono partecipare al movimento qualora si rendesse disponibile, durante le operazioni di mobilità, la sede di titolarità;
- g) «sede definitiva»: sede di titolarità che si ottiene dopo un'operazione di mobilità definitiva;
- h) «vincolo triennale»: vincolo di permanenza nella sede di titolarità previsto dall'art. 94, comma 2 bis, della L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
- i) «servizio effettivo»: servizio prestato per almeno 180 giorni nell'anno scolastico; sono compresi congedi o aspettative che non interrompono il punteggio di continuità didattica, come da note comuni alle tabelle di valutazione dei punteggi allegata al CCNI;
- j) «D.O.P.S.»: Dotazione Organica Provinciale Speciale;
- k) «cattedra»: un impegno di servizio pari a 18 ore, come previsto dalla delibera della Giunta Provinciale concernente le direttive per la determinazione dell'organico del personale docente; oppure un cumulo di spezzoni, nell'ambito dello stesso istituto e nella stessa classe di concorso, pari ad un totale di 18 ore;
- l) «part-time»: orario di servizio ridotto;
- m) «CCNI»: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente;
- n) «CLIL»: acronimo di "Content and Language Integrated Learning" (apprendimento integrato di contenuti e di lingue): riguarda l'insegnamento di una disciplina non linguistica in una lingua straniera;
- o) «intercultura»: progetto a favore di alunni stranieri.

MOBILITA' DEFINITIVA

Art. 3 – **DESTINATARI**

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano:
 - a) ai docenti su sede di titolarità definitiva;
 - b) ai docenti soprannumerari;
 - c) ai docenti trasferiti d'ufficio negli ultimi 8 anni scolastici;
 - d) ai docenti immessi in ruolo sulla D.O.P.S. negli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17.
2. Ai docenti titolari D.O.P.S., qualora non ottengano il trasferimento su sede definitiva, verrà assegnata una sede provvisoria per l'anno scolastico 2018/19, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Art. 4 - **DOCENTI SOPRANNUMERARI**

1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico per l'anno scolastico 2018/19.
2. Sono da considerarsi soprannumerari i docenti che nella graduatoria d'Istituto in cui sono inseriti, compilata annualmente e pubblicata dal Dirigente scolastico, hanno il punteggio inferiore, salvo quanto previsto al comma 4. A parità di punteggio il soprannumerario è determinato in base alla minor età anagrafica. I titoli valutabili sono quelli riferiti alla data di scadenza della presentazione delle domande di trasferimento prevista dalla norma nazionale, con esclusione del servizio relativo all'anno in corso 2017/2018, fatte salve le

esclusioni dalla graduatoria disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo. Nelle graduatorie i docenti saranno suddivisi per ruolo di appartenenza e per tipo di posto o classe di concorso di titolarità.

3. L'attribuzione del punteggio per il comune di ricongiungimento ai familiari – nel caso che nello stesso non vi siano Istituzioni scolastiche richiedibili - viene effettuata come segue: per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado il punteggio spetta qualora il familiare risieda in uno dei comuni del bacino d'utenza dell'Istituto comprensivo. Per i docenti di scuola secondaria di II grado il punteggio viene attribuito per l'Istituzione scolastica più vicina al comune di ricongiungimento, secondo le tabelle di viciniorità.
4. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, come previsto dall'art. 97, comma 2, della L.P. 5/2006.
5. Il trasferimento d'ufficio avverrà prioritariamente in una scuola dell'aggregazione territoriale, già individuata per la mobilità dell'a.s. 2017/18, di cui fa parte la propria titolarità, a partire dalla prima scuola sede di organico riportata nell'elenco. In subordine, il docente verrà trasferito d'ufficio in una scuola di un'aggregazione territoriale viciniore, secondo le tabelle di prossimità.
6. Gli elenchi delle scuole di ciascuna aggregazione territoriale e le tabelle di prossimità verranno pubblicizzati prima dell'effettuazione dei movimenti.

Art. 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERDITA DELLA TITOLARITA' DEL PERSONALE UTILIZZATO IN COMPITI CONNESSI ALLA SCUOLA PRESSO ENTI, ASSOCIAZIONI O PRESSO LA PROVINCIA

1. Il personale docente utilizzato, ai sensi dell'art. 84 della L.P. 5/2006, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola che al 31 agosto matura un triennio continuativo di utilizzo e conferma per iscritto la propria disponibilità alla prosecuzione dell'utilizzo per il quarto anno consecutivo, nel termine previsto dal Dipartimento competente, perde la titolarità della cattedra o posto presso l'istituzione scolastica di assegnazione.
2. Conseguentemente alla presentazione del consenso alla prosecuzione dell'utilizzo, la sede di titolarità del docente viene dichiarata vacante e disponibile per le operazioni di mobilità immediatamente successive al relativo provvedimento.
3. I docenti di cui al presente articolo verranno considerati su sede 'Provincia di Trento' fino alla restituzione al ruolo di provenienza.

Art. 6 - DISPOSIZIONI PER LE MINORANZE LINGUISTICHE LOCALI

1. Ai sensi dell'art. 97, comma 5, della legge provinciale 5/2006, i docenti immessi in ruolo ai sensi del D.Lgs. 16.12.93, n. 592, e successive modifiche e integrazioni (riserva per sedi ladine), hanno l'obbligo di permanenza per un quinquennio su posti dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, a partire dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, salvo il caso di soprannumerarietà. Il vincolo quinquennale viene applicato anche ai docenti trasferiti a domanda nella suddetta Istituzione scolastica, con decorrenza dall'anno scolastico di trasferimento. Nel quinquennio del vincolo viene salvaguardata la mobilità professionale, secondo le norme previste dalla specifica contrattazione, con obbligo di scelta della sede presso l'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa e il vincolo quinquennale



si rinnova automaticamente con decorrenza dalla data del movimento. Gli stessi non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria in altre Istituzioni scolastiche nell'ambito della provincia, salvo il caso di soprannumerarietà e con esclusione dei docenti beneficiari della legge 100/87 e degli artt. 21 e 33 della legge 104/92.

2. Ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale 5/2006 i docenti di scuola primaria a tempo indeterminato, in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura mochena o cimbra e tedesca, potranno chiedere, con precedenza assoluta, il trasferimento di titolarità presso le scuole ubicate rispettivamente in comuni mocheni o cimbri. L'operazione sarà effettuata prima di tutte le procedure concernenti la complessiva mobilità.

Art. 7 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA

1. Le operazioni di mobilità del personale docente sono precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti del personale che cessa dal collocamento fuori ruolo e che viene restituito al ruolo di provenienza, ivi compreso il personale di cui al comma 4 – lettera a) - dell'articolo 84 della legge provinciale 5/2006 e il personale in servizio all'estero. Quest'ultimo può chiedere di essere assegnato a domanda a scuole della provincia di Trento solo se già titolare presso la provincia di Trento prima del collocamento fuori ruolo.
2. Tale personale ha diritto all'assegnazione con precedenza nell'istituto di precedente titolarità o ad altre istituzioni scolastiche disponibili tra quelle richieste, per la stessa classe di concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all'atto della perdita della titolarità. Nel caso vi siano più aspiranti alla stessa sede, trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella per i trasferimenti a domanda.
3. Qualora, per mancanza di disponibilità, non sia possibile assegnare alcuna delle sedi richieste, gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, saranno assegnati a sede definitiva d'ufficio.

Art. 8 – OPERAZIONI DI MOBILITA' TERRITORIALE E PROFESSIONALE

1. Nell'a.s. 2018/19 i movimenti saranno effettuati su sedi specifiche, secondo l'ordine delle operazioni previsto dal CCNI, per ciascuna delle seguenti fasi:

A) FASE DELLA MOBILITA' TERRITORIALE PROVINCIALE:

- 1) trasferimenti dei docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1/9/2015 e antecedente;
- 2) trasferimenti dei docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1/9/2016;
- 3) trasferimenti dei docenti immessi in ruolo con decorrenza dal 1/9/2017;

B) FASE DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE E INTERPROVINCIALE:

- 4) passaggi di cattedra nella provincia;
- 5) passaggi di ruolo nella provincia;
- 6) trasferimenti da altra provincia;
- 7) passaggi di cattedra da altra provincia;
- 8) passaggi di ruolo da altra provincia.

2. Per i trasferimenti e i passaggi nell'ambito della provincia, ciascun docente potrà esprimere fino a quindici preferenze di sedi specifiche; per la mobilità verso altre province si applica quanto previsto dal CCNI. Per la mobilità verso la provincia di Trento saranno esprimibili al massimo 5 preferenze specifiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia.
3. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo da altra provincia su sede "Provincia di Trento", saranno successivamente convocati per la scelta della sede di titolarità definitiva, seguendo l'ordine di graduatoria dato dal punteggio e dalla fase del movimento. Non è ammessa la rinuncia del trasferimento o del passaggio concesso.
4. I docenti immessi in ruolo su posti di sostegno e di lingua straniera nella scuola primaria sono soggetti ai vincoli di permanenza nel tipo di posto di titolarità, rispettivamente per 5 e 3 anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo.
5. Come previsto dal comma 2 dall'art. 94 della L.P. 5/2006, così come modificato dalla L.P. 17/2017, il personale docente trasferito con mobilità territoriale o professionale da altra provincia garantisce la permanenza effettiva per almeno tre anni scolastici nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento.


MOBILITA' ANNUALE

Art. 9 – DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA'

1. Nel quadro delle disponibilità su cui effettuare le operazioni di mobilità annuale dovranno comparire tutti i posti d'insegnamento disponibili, per almeno un anno, in ciascuna Istituzione scolastica. A tal fine saranno considerati disponibili tutti i posti correlati ad assenze non suscettibili di interruzione. Le disponibilità derivanti da part-time saranno considerate solo previa stipulazione del contratto individuale da parte del docente.
2. Tra le disponibilità per la mobilità annuale sono compresi anche tutti gli spezzoni orario derivanti dalla determinazione dell'organico e successiva conferma del quadro delle disponibilità da parte dei Dirigenti scolastici. Le ore che residuano non possono essere abbinate con ore disponibili in altri istituti; possono essere abbinate spezzoni orario tra corso diurno e serale solo nell'ambito dello stesso Istituto, salvo quanto previsto dall'art. 13, per il personale in esubero.
3. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curricolare, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all'assunzione a tempo indeterminato per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto.
4. Nel caso in cui fossero previste assunzioni in ruolo successive alle operazioni di mobilità annuale, non saranno disponibili le sedi vacanti dopo i movimenti, per le classi di concorso interessate.

Art. 10 - UTILIZZAZIONI: CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CATTEDRE

1. I docenti hanno diritto alla riconferma nella stessa istituzione scolastica, purché vi abbiano prestato effettivo servizio, rientrino nella categoria dei beneficiari e l'abbiano indicata quale prima preferenza.
2. I docenti D.O.P.S. che non ottengono una sede definitiva potranno essere riconfermati nell'attuale sede di servizio, se disponibile un posto della medesima consistenza oraria e tipologia dell'anno scolastico in corso; potranno, altresì, rinunciare alla riconferma, per scegliere un'altra sede di servizio per l'anno scolastico 2018/19. La sede di servizio sarà assegnata secondo l'anno scolastico e l'ordine di graduatoria di immissione in ruolo, nel corso delle operazioni di mobilità annuale.
3. Le utilizzazioni dei docenti a tempo pieno avvengono su posti o su cattedre intere, intesi come un impegno di servizio pari, rispettivamente, a 24 ore per la scuola primaria e 18 ore per la secondaria di I e II grado, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'articolo 12 e al comma 8 dell'articolo 13.
4. Per i rientri dei trasferiti d'ufficio sul sostegno, le cattedre devono essere composte solo da ore di sostegno e quindi non potranno essere costituite cattedre miste formate da ore di sostegno e da ore curricolari.
5. Per i docenti delle classi di concorso in esubero, in possesso di specifica abilitazione o titolo di studio coerente con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie, le operazioni di utilizzazione avverranno su tutti i posti comunque costituiti e anche su posti misti all'interno dello stesso istituto e, ove mancanti, su posti di sostegno nell'ambito della stessa scuola. Il completamento con ore di sostegno per docenti privi di specializzazione è subordinato alla verifica della riserva di posti per i docenti con titolo, compresi i docenti a tempo determinato inclusi nelle graduatorie provinciali.
6. I docenti in soprannumero e gli appartenenti a classi di concorso o ruolo in esubero, se assenti alle operazioni di scelta della sede, verranno utilizzati, d'ufficio, anche in altra scuola o classe di concorso, per la quale siano in possesso di abilitazione o di titolo di studio.
7. I docenti con rapporto di lavoro part-time, nell'ambito dell'Istituzione scolastica richiesta, potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere. Possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l'anno scolastico di utilizzo. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
8. Gli utilizzi e le assegnazioni provvisorie nelle località ladine dei docenti privi dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina vengono effettuati previo accantonamento dei posti riservati a personale incluso nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 321/97, con esclusione dei docenti già assegnati su altre sedi nelle operazioni precedenti.
9. Solo per i docenti perdenti posto di scuola secondaria titolari negli istituti omnicomprensivi, in subordine a tutte le operazioni e relative fasi, è possibile disporre l'utilizzo anche su grado di scuola diverso avvalendosi di spezzoni disponibili, purché il docente sia in possesso della prescritta abilitazione o specializzazione sul sostegno.



Art. 11 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE

1. Possono presentare domanda di utilizzo:

- i docenti beneficiari della legge 104/92, art. 21 o art. 33 comma 6, che saranno inseriti, a domanda, in una graduatoria specifica per l'utilizzo con precedenza;
- i docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso delle specifiche competenze linguistiche, su posto di lingua straniera, nel caso abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento, e i docenti titolari sulla lingua straniera che, avendone titolo, chiedano altra tipologia di lingua straniera nell'ambito dello stesso Istituto Comprensivo;
- i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio, senza aver prodotto domanda o trasferiti a domanda condizionata, che chiedano di essere utilizzati nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, o in subordine, in sedi più vicine ad essa, e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità; per l'utilizzo nella sede di precedente titolarità si applica quanto previsto al comma 5 del successivo articolo 12;
- i docenti di scuola primaria che chiedano l'utilizzo su posti di scuola carceraria e i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado che chiedano l'utilizzo su posti di istruzione per adulti. Nella scuola secondaria di I grado l'utilizzo è limitato ai soli docenti titolari sulle classi di concorso A022, A028, AB25, AD25 e, in subordine, a quelli in possesso della specifica abilitazione.

Viene data la precedenza, a parità di punteggio, secondo il seguente ordine, a coloro che:

- hanno già prestato servizio nel settore dell'educazione adulti negli anni precedenti;
 - hanno frequentato corsi di aggiornamento sull'educazione per adulti e/o insegnamento dell'italiano come seconda lingua;
- i docenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado titolari su classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione, che chiedano di essere utilizzati su posti di sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola, nel caso abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento;
 - i docenti che chiedano un utilizzo dal corso diurno al corso serale e viceversa, nell'ambito dello stesso Istituto di titolarità e nella stessa classe di concorso.

2. Per garantire maggior stabilità i docenti titolari su posti di sostegno non partecipano alle operazioni di utilizzo ad eccezione dei soprannumerari per le stesse tipologie. I docenti di scuola primaria titolari su posti di lingua straniera non partecipano alle operazioni di utilizzo ad eccezione dei soprannumerari, salvo i docenti titolari sulla lingua straniera di cui al comma 1.

3. I docenti con part-time biennale di cui all'art. 38 – come integrato dall'art. 19 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007 - del Contratto Collettivo Provinciale di lavoro 2002-2005 del comparto scuola – area del personale docente - sottoscritto il 29.11.2004 e i docenti con articolazione pluriennale dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 42 del C.C.P.L. sottoscritto il 15.10.2007, che fruiscono del periodo di riposo nell'anno scolastico 2018/19, non possono presentare domanda di utilizzo o di assegnazione provvisoria.

4. Devono, altresì, presentare domanda di utilizzo:

- i docenti in soprannumero sull'organico di titolarità;
- i docenti appartenenti ai ruoli, posti o classi di concorso in esubero senza sede specifica di titolarità.

Art. 12 - INDIVIDUAZIONE E UTILIZZI DOCENTI SOPRANNUMERARI DOPO I TRASFERIMENTI

1. Le posizioni di soprannumerarietà saranno definite a seguito della determinazione dell'organico definitivo per l'a.s. 2018/19.
2. Sono da considerarsi soprannumerari nell'ordine:
 - a) i docenti in ingresso nella scuola con decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019 (secondo il punteggio attribuito e la fase specifica della mobilità);
 - b) i docenti già titolari nell'Istituzione scolastica secondo il punteggio attribuito nella graduatoria d'istituto, integrato dal punteggio relativo all'anno scolastico in corso ed eventuali titoli conseguiti successivamente alla pubblicazione della graduatoria, entro il termine previsto per la presentazione della domanda di utilizzo.
3. I docenti beneficiari della riserva per le sedi ladine hanno la precedenza nella graduatoria per l'individuazione dei soprannumerari dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, come previsto dall'art. 97, comma 2, della L.P. 5/2006.
4. Non si verificano situazioni di soprannumerarietà laddove si possono creare cattedre a 18 ore per abbinamento di spezzoni orario nello stesso Istituto di titolarità e nella stessa classe di concorso.
5. Per avere titolo all'utilizzo nella sede di propria titolarità, in assenza di posti o cattedre intere, dovranno comparire sul quadro delle disponibilità, per i docenti di scuola primaria almeno 12 ore e per i docenti di scuola secondaria almeno 9 ore della materia di titolarità. I docenti a tempo pieno potranno, a domanda, rimanere nella sede di titolarità su spezzoni di consistenza uguale o superiore alle suddette ore, con contestuale trasformazione, per un anno scolastico, del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In alternativa, l'eventuale completamento per il raggiungimento dell'orario cattedra nello stesso grado scolastico e nella stessa Istituzione scolastica, potrà essere effettuato anche su altro tipo di posto o classe di concorso facente parte dell'organico funzionale (con esclusione quindi delle ore di insegnamento della religione cattolica), purché il docente sia in possesso di specifica abilitazione o del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto o su posti di sostegno, se in possesso del titolo di specializzazione.
6. Qualora, dopo l'assegnazione di una nuova sede di utilizzo, nel corso delle operazioni si verifichi un'ulteriore disponibilità nella scuola di titolarità del docente soprannumerario, lo stesso verrà reintegrato d'ufficio in tale sede, salvo il caso in cui il medesimo abbia chiesto e ottenuto un altro utilizzo o un'assegnazione provvisoria.
7. Ultimate le assegnazioni provvisorie all'interno della provincia, qualora la sede di titolarità non risulti disponibile, il docente rimarrà comunque confermato nella nuova sede assegnata per utilizzo.



Art. 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DOCENTI APPARTENENTI A CLASSI DI CONCORSO IN ESUBERO NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

1. I perdenti posto appartenenti a classi di concorso in esubero, che non trovino disponibilità per l'utilizzo in un'unica istituzione scolastica, possono abbinare spezzoni della classe di concorso di titolarità anche tra due istituzioni scolastiche diverse, nell'ambito dello stesso comune o tra Istituti di comuni diversi, secondo criteri di viciniorità.

2. Il personale in soprannumero e senza sede, appartenente a classe di concorso il cui esubero permanga al momento delle operazioni di utilizzo, viene utilizzato anche d'ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti per l'utilizzazione a domanda per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
 - c) insegnamenti a cui può accedere sulla base dei titoli di studio posseduti;
 - d) posti di sostegno se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione o ha frequentato apposito corso di formazione .
3. I docenti che pur non essendo soprannumerari appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell'esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dal contratto nazionale vigente.
4. Le operazioni di utilizzazione in altra classe di concorso o in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda dando la precedenza alle proroghe del personale già utilizzato per la medesima causale.
5. Le assegnazioni d'ufficio del solo personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia, che non sia stato possibile utilizzare nella propria classe di concorso, possono essere effettuate anche su posto orario inferiore alle 18 ore, fino al completo assorbimento dell'esubero provinciale, con obbligo di completamento orario nell'istituzione scolastica. Le predette assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per un numero di posti di ruolo pari o inferiori all'esubero.
6. I predetti docenti potranno essere assegnati anche a Istituti di diverso grado scolastico o Istituti della formazione professionale, fermo restando il trattamento economico e giuridico in godimento, su disponibilità degli interessati.
7. Come previsto dall'accordo di modifica del vigente CCPL, sottoscritto in data 13 maggio 2013, qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti commi rimangano dei docenti da utilizzare per l'intero orario di cattedra il predetto personale potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze brevi che dovessero rendersi disponibili per la classe di concorso in esubero nell'Istituto presso il quale è stata disposta la messa a disposizione.
8. I docenti in esubero privi della sede di titolarità potranno, in sede di convocazione per la scelta dell'utilizzo, trasformare, per un anno scolastico, il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Art. 14 - UTILIZZAZIONI PERSONALE DOCENTE SU POSTO DI STRUMENTO MUSICALE

1. Le assegnazioni su cattedre di strumento musicale nell'istruzione secondaria di I e II grado per i docenti titolari sulle classi di concorso A029 o A030, in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento e della specifica abilitazione, che hanno superato il periodo di prova, sono regolate dalla disciplina delle utilizzazioni, con relativi punteggi, e sono disposte fatti salvi gli accantonamenti di cattedre o, in mancanza, di spezzoni



orario, per gli aspiranti inseriti nelle specifiche graduatorie provinciali, anche per eventuali assunzioni a tempo determinato, nel limite del 50% dei posti disponibili.

2. Hanno la precedenza nell'utilizzo, nell'ordine, i docenti:
 - appartenenti a classi di concorso in esubero;
 - con almeno 3 anni di servizio nella ex classe di concorso A077;
 - con almeno 180 giorni di servizio in un anno scolastico prestato per l'insegnamento dello strumento musicale negli ex istituti magistrali.

Art. 15 – CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI SEDE

1. Le domande di assegnazione provvisoria potranno essere presentate solo dai docenti che hanno richiesto il trasferimento per lo stesso anno scolastico, nel rispetto dei criteri sottoindicati.
2. I docenti che ottengono un trasferimento o passaggio di cattedra o di ruolo nell'ambito della provincia o da altra provincia, non partecipano al movimento delle assegnazioni provvisorie per lo stesso anno scolastico.
3. Le domande di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia potranno essere presentate per le seguenti motivazioni:
 - a) ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da almeno tre mesi alla data di presentazione della domanda, solo nel caso in cui la sede di titolarità disti dal comune di ricongiungimento più di 40 chilometri;
 - b) ricongiungimento ai figli di età minorenni, o a figli, coniuge e genitori beneficiari della legge 104/92;
 - c) gravi esigenze di salute del richiedente per le quali necessita di particolari cure a carattere continuativo effettuabili unicamente da centro specializzato avente sede nel comune dell'istituzione scolastica richiesta, ovvero in uno dei comuni compresi nella stessa, documentate con certificazione rilasciata dall'Istituto di cura.
4. Per 'convivente', oltre al 'convivente di fatto' si intende anche:
 - a) genitore convivente, nato nell'anno 1942 e antecedenti;
 - b) figlio maggiorenne convivente, nato nell'anno 1992 e successivi.
5. Nelle operazioni di assegnazione provvisoria verrà riconosciuta una precedenza alle seguenti categorie di beneficiari:
 - a) personale con gravi motivi di salute (non vedente, emodializzato);
 - b) personale con disabilità e personale bisognoso di cure continuative;
 - c) personale destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della Legge 104/92;
 - e) lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, con figlio di età inferiore a 3 anni, anche nel caso di famiglia monoparentale;
 - d) coniuge di militare o categoria equiparata.
6. La residenza dei familiari a cui si chiede il ricongiungimento deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di presentazione delle domande.
7. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione, per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.



8. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità e viene presa in considerazione in subordine.
9. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per ordine, grado di istruzione e classe di concorso diversi da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova.
10. L'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza. Ogni preferenza territoriale espressa nell'apposita sezione del modulo domanda sarà progressivamente esaminata nell'ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richieste, diverse da quello di appartenenza, con precedenza, dopo la classe di concorso di titolarità, per i posti di sostegno.
11. L'indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento è obbligatoria solamente quando vengano richiesti anche altri comuni oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi, l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.
12. In modalità di assegnazione della sede per convocazione, l'assegnazione provvisoria in altra classe di concorso è autorizzabile purché al momento della rinuncia all'assegnazione nella propria classe di concorso siano disponibili ancora cattedre, nel comune di ricongiungimento, nella classe di concorso richiesta.
13. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per coloro che sono già titolari nel comune di ricongiungimento o di cure. Non sono altresì consentite assegnazioni provvisorie per sedi più lontane dal comune di titolarità del docente rispetto al comune di ricongiungimento.
13. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l'intero anno scolastico e per l'intero orario di cattedra. I docenti con rapporto di lavoro part-time potranno essere assegnati solo su spezzoni disponibili purché della stessa consistenza oraria del part-time in essere; possono altresì essere assegnati su spezzoni di diversa consistenza oraria, avendone manifestato espressamente la volontà, con contestuale trasformazione del rapporto di lavoro per l'anno scolastico di assegnazione provvisoria. Per i docenti di scuola primaria gli spezzoni possono variare di norma da un minimo di 10 ad un massimo di 18 ore e, per i docenti di scuola secondaria, di norma da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore.
14. Non sono consentite assegnazioni provvisorie su posti di tipo comune o su classi di concorso, da parte di docenti titolari in provincia o provenienti da altra provincia con il vincolo quinquennale sul sostegno.
15. Il docente che ha chiesto ed ottenuto il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo presso la Provincia Autonoma di Trento è soggetto al vincolo di permanenza in provincia di Trento di cui all'articolo 94 della legge provinciale 5/2006 e non può richiedere l'assegnazione provvisoria nel primo anno del trasferimento. Negli anni successivi può presentare domanda di assegnazione provvisoria per altra provincia esclusivamente se beneficiario della precedenza per la legge 104/92, articoli 21 e 33, della precedenza per

coniuge di militare o categoria equiparata, della precedenza per lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre con figlio di età inferiore a 3 anni. Il limite di età del figlio è elevato fino a 12 anni se la distanza tra la sede di titolarità e il comune di ricongiungimento è superiore a 50 km. Tale disposizione si applica anche ai docenti immessi in ruolo.

Art. 16 - ORDINE DELLE OPERAZIONI

L'ordine delle operazioni di mobilità annuale è così definito:

a) Scuola primaria

1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. sul sostegno;
5. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
6. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su posto comune, in possesso del titolo di specializzazione;
7. assegnazioni provvisorie provinciali sul sostegno;
8. utilizzi dei docenti titolari su posti di lingua straniera, soprannumerari in organico;
9. conferme titolari D.O.P.S. sulle lingue straniere;
10. conferme a domanda sulle lingue straniere e ladino dei titolari su scuola comune;
11. nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. sulle lingue straniere;
12. nuovi utilizzi su posti di lingua straniera (prima tedesco, poi inglese) e ladino;
13. conferme e nuovi utilizzi su classi con metodo "Montessori";
14. utilizzi dei docenti titolari su posti di scuola comune, soprannumerari in organico;
15. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio;
16. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti comuni;
17. conferme e nuovi utilizzi nella scuola carceraria con precedenza per i docenti in possesso di specifico titolo;
18. conferme e nuovi utilizzi sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali;
19. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. su posti comuni;
20. assegnazioni provvisorie;
21. scambio sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
22. utilizzazioni interprovinciali per docenti in situazione di esubero;
23. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

a) Scuola secondaria

I grado

1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio;



3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
5. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
6. conferme e nuovi utilizzi sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali;
7. utilizzi dei docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
8. proroga a domanda degli utilizzi su stessa classe di concorso dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
9. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio;
10. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
11. nuovi utilizzi a domanda docenti titolari di classi di concorso in esubero, nel seguente ordine:
 - docenti abilitati;
 - docenti non abilitati;
12. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. su classi di concorso;
13. utilizzi su posti di strumento musicale;
14. assegnazioni provvisorie;
15. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
16. utilizzazioni interprovinciali per docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
17. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

II grado

1. utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari sul sostegno, soprannumerari in organico;
2. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti titolari sul sostegno, trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio;
3. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su posti di sostegno con titolo di specializzazione;
4. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. sul sostegno;
5. accantonamento posti per l'assunzione a tempo indeterminato dei docenti in possesso del titolo di specializzazione;
6. conferme e nuovi utilizzi su posti di sostegno dei docenti titolari su classi di concorso, in possesso del titolo di specializzazione;
7. conferme e nuovi utilizzi sui corsi di istruzione adulti attivati presso i centri territoriali;
8. utilizzi dei docenti, titolari su classi di concorso, soprannumerari in organico;
9. proroga a domanda degli utilizzi su stessa classe di concorso dei docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
10. rientro nell'istituto di precedente titolarità, o in sedi viciniori, dei docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio;
11. utilizzi docenti con precedenza L. 104/92 (artt. 21 e 33 comma 6) su classi di concorso;
12. nuovi utilizzi a domanda docenti titolari di classi di concorso in esubero, nel seguente ordine:
 - docenti abilitati;
 - docenti non abilitati;
13. conferme o nuove assegnazioni titolari D.O.P.S. su classi di concorso;
14. utilizzi su posti di strumento musicale;
15. assegnazioni provvisorie;
16. utilizzi da corsi diurni a corsi serali e viceversa;


17. scambio di sede tra coniugi o conviventi la cui convivenza risulti da certificazione anagrafica;
18. utilizzazioni interprovinciali per docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
19. assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Art. 17 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

1. L'amministrazione si riserva di disporre le operazioni di utilizzazione e assegnazioni provvisorie d'ufficio. In caso contrario tali operazioni potranno essere svolte mediante convocazione garantendo congruo preavviso.
2. Gli avvisi di convocazione sono pubblicati sul portale Vivoscuola. Non si procede a convocazioni singole. I docenti che non si presentino alle convocazioni sono considerati rinunciatari. E' consentita la delega a persona di fiducia.
3. L'amministrazione procederà all'assegnazione della sede d'ufficio nei confronti dei docenti che rimangono senza sede di servizio.
4. Le operazioni di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso sono effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 18 – DISPOSIZIONI VARIE

1. Le disposizioni di cui al presente contratto si applicano anche ai docenti titolari in altra provincia che chiedano l'assegnazione provvisoria in provincia di Trento.
2. Per le operazioni di utilizzo il punteggio relativo alle esigenze di famiglia viene attribuito indipendentemente dalla sede richiesta, solo per i figli.
3. Non è consentita l'assegnazione provvisoria, per lo stesso anno scolastico, ai docenti che ottengono il trasferimento in altra provincia. E' fatto salvo il caso dei docenti coniugati e richiedenti entrambi il trasferimento interprovinciale, qualora uno solo lo abbia ottenuto.
4. I docenti neo-immessi in ruolo non possono in ogni caso partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria con decorrenza dallo stesso anno scolastico di nomina a tempo indeterminato.
5. I docenti titolari in altra provincia dovranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria in provincia di Trento nei termini stabiliti dal competente Ufficio, fatta salva la possibilità di accogliere anche le domande pervenute entro il termine di scadenza fissato dalla normativa o contrattazione nazionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, se compatibile con le operazioni provinciali.
6. La valutazione dei titoli per le utilizzazioni e, relativamente alle sole esigenze di famiglia, per le assegnazioni provvisorie, è formulata in base alla documentazione allegata alla domanda o alla quale viene fatto espresso riferimento.
7. I provvedimenti di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, una volta adottati sono irrevocabili e non possono subire modifiche, salvo che non si tratti di rientro nella sede di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio o soprannumerario. In tal caso la sede precedentemente attribuita nel corso delle operazioni e lasciata libera, costituirà disponibilità sopravvenuta.



8. Le fasi di cui al precedente art. 16, una volta concluse, anche in presenza di nuove disponibilità, non saranno più prese in considerazione, salvo per i docenti soprannumerari che, oltre agli utilizzi come perdenti posto, chiedono di partecipare anche ad altri utilizzi o al movimento delle assegnazioni provvisorie.
9. Non è consentito rinunciare all'utilizzo o all'assegnazione provvisoria già effettuati.
10. I docenti titolari che intendono chiedere l'assegnazione provvisoria in altra provincia, dovranno fare riferimento alle norme e scadenze previste dalla normativa nazionale.

Art. 19 – **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per il riconoscimento di precedenza e l'attribuzione dei punteggi, sono applicate le disposizioni e le tabelle di valutazione del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, con le precisazioni di cui ai seguenti commi, valevoli anche per la formazione delle graduatorie per l'individuazione dei docenti soprannumerari.
2. Il punteggio per la continuità didattica viene mantenuto in tutti i casi di acquisizione di nuova titolarità a seguito delle operazioni di dimensionamento.
3. Il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali della Provincia Autonoma di Trento sarà valutato come servizio d'insegnamento prestato nella scuola dell'infanzia pubblica secondo quanto previsto dalle tabelle di valutazione allegate al CCNI, per la mobilità del personale docente.
4. Per i docenti trasferiti d'ufficio nell'ultimo ottennio, il punteggio concernente la continuità didattica viene mantenuto anche in assenza della domanda di rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità per gli anni del "blocco della mobilità" ricadenti nell'ottennio, così come il diritto al rientro nella medesima scuola o istituto.
5. Ai docenti sulla D.O.P.S., in servizio continuativo per quattro anni nella stessa sede, verrà riconosciuto il punteggio di continuità didattica secondo quanto previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI. Tale punteggio verrà riconosciuto anche nel caso di mancata riconferma per cause indipendenti dalla volontà del docente.
6. Per i docenti di scuola primaria, a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, il trasferimento da posti di lingua straniera a posti comuni e viceversa fa perdere il punteggio di continuità.
7. Per il trasferimento su posti dei corsi di istruzione per adulti e corsi serali nell'ambito della provincia è prevista la precedenza a favore del personale che ha maturato almeno due anni di servizio di ruolo nell'ultimo triennio, presso centri territoriali, scuole carcerarie e/o corsi serali. Per le domande in cui sono espresse anche preferenze relative ad altre province si applica quanto previsto dal C.C.N.I.
8. I posti di lingua straniera nella scuola primaria (sia inglese che tedesco) sono comprensivi anche dell'insegnamento CLIL. Pertanto i docenti che otterranno il trasferimento potranno essere impiegati anche su tale tipologia, indipendentemente dal possesso o meno del titolo specifico per l'insegnamento di una disciplina non linguistica.
9. Il punteggio per continuità del servizio spetta anche ai docenti utilizzati sui corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta nel comune di titolarità e ai docenti utilizzati su progetti di intercultura nell'Istituto di titolarità o in rete tra vari Istituti.

10. Per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la scadenza della presentazione delle domande. Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
11. Avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di diritti di precedenza, comunicati con lettera di notifica, per la mobilità definitiva, o mediante la pubblicazione della graduatoria provvisoria, per la mobilità annuale, è consentito, al docente interessato, di presentare motivato reclamo al dirigente della struttura provinciale competente in materia di personale della scuola entro 5 giorni dalla notifica dell'atto. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
12. Compatibilmente con le procedure relative alla mobilità definitiva, l'Amministrazione si impegna a trasmettere alle OO.SS. l'elenco dei posti vacanti prima dei movimenti.
13. Ai fini della complessiva mobilità interprovinciale e professionale, stabilita dalla L.P. 5/2006 nel limite del 25% dei posti vacanti per ciascuna classe di concorso, verrà destinata la quota del 10% ai trasferimenti da altra provincia e la quota del 15% alla mobilità professionale, con precedenza per i passaggi all'interno della provincia.
14. Tutte le distanze chilometriche citate nel presente contratto sono rilevate utilizzando il servizio disponibile su www.aci.it, effettuando il calcolo con la modalità "distanza più veloce".

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario
Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Alessandro Daldoss
Direttore dell'Ufficio rapporti di lavoro e mobilità del personale scolastico

Per la parte sindacale:

per FLC – C.G.I.L.



per C.I.S.L. SCUOLA



per U.I.L. scuola



per FGU settore GILDA degli Insegnanti

